

## CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SOGGIORNO CONNESSE ALLE CURE IDROFANGOTERMALI E CLIMATICHE A FAVORE DEGLI ASSISTITI INAIL

### TRA

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (di seguito denominato INAIL o Istituto) Direzione regionale Sardegna, PARTITA IVA 00968951004 – CODICE FISCALE 01165400589 con sede e domicilio fiscale In Via S. Sonnino n. 96, rappresentato dal Dott. Alfredo Nicifero, nella sua qualità di Direttore Regionale pro-tempore;

e

l'Hotel \_\_\_\_\_ ( di seguito denominato anche Struttura e/o Struttura Alberghiera) con sede legale in \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ rappresentato dal titolare \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e domiciliato in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_:

premesso che con la sottoscrizione del presente il Sig. \_\_\_\_\_, titolare della Struttura sopra generalizzata, dichiara di non essere congiunto, parente o affine entro il 3° grado di alcun dipendente o sanitario, anche ad orario parziale, dell'Inail, si conviene e si stipula quanto segue:

### premesso che

- la legge del 28 dicembre 2015 n. 208 ha disposto che l'INAIL, sulla base di uno specifico protocollo, riconosce ai propri assistiti che fruiscono di cure termali, le prestazioni economiche accessorie di cui all'art. 5 comma 1 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, con oneri a carico dell'INAIL;
- la determina del presidente INAIL del 28 dicembre 2018 n. 563 ha approvato il Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e climatiche, riconoscendo a carico della gestione previdenziale la prestazione di soggiorno degli assistiti INAIL presso strutture alberghiere convenzionate;
- la delibera CDA INAIL n.118 del 15/05/2023 ha approvato le modifiche al Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e

climatiche a favore degli assistiti INAIL, disciplinato dalla circolare applicativa n. 20 del 24/05/2023;

- è stato pubblicato un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle strutture alberghiere site nel territorio regionale interessate alla stipula delle citate convenzioni-senza carattere di esclusiva- per l'erogazione delle prestazioni di soggiorno connesse alle cure termali e climatiche a favore degli infortunati e tecnopatici INAIL, come descritte nello stesso Avviso;
- sono state vagliate le manifestazioni di interesse pervenute e predisposto apposito elenco delle strutture alberghiere in possesso dei requisiti richiesti per la stipula della convenzione, tra le quali risulta ammessa la struttura .....

### **Art. 1**

#### **Premesse.**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2**

#### **Oggetto della convenzione**

La Struttura \_\_\_\_\_ si impegna ad erogare, nei modi e nei termini di seguito specificati e per l'intero periodo di validità della presente convenzione e, quindi, anche nei mesi di luglio ed agosto, le prestazioni di soggiorno agli assistiti dell'INAIL aventi titolo a beneficiare sia di cure idrofangotermali (per un periodo massimo di n.15 giorni) che di cure climatiche (per un periodo massimo di n. 20 giorni) e ad ospitare eventuali accompagnatori, indicati al successivo art. 3, che saranno avviati dalle Sedi territoriali dell'Istituto.

### **Art. 3**

#### **Soggetti destinatari**

I predetti assistiti dovranno essere muniti di apposita lettera impegnativa, rilasciata dalla competente Sede Inail, nella quale saranno indicati la durata del soggiorno, il nominativo dell'assistito ed il nominativo della persona che, nei casi previsti dagli artt. 76 e 218 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, accompagnerà l'assistito medesimo.

### **Art. 4**

#### **Tariffe**

La tariffa relativa alle prestazioni di cui alla presente convenzione viene concordata nelle seguenti misure, tenuto conto della classificazione della Struttura: retta giornaliera pro-capite, sia per l'assistito che per l'accompagnatore, comprensiva di alloggio, vitto, mezzo litro di vino o acqua minerale da tavola al giorno (in caso di soggiorno climatico marino/montano, sono compresi i servizi relativi a posto in spiaggia/piscina, cabina, ombrellone, ecc.)

€-----

La suddetta tariffa, viene aggiornata in automatico dai sistemi informatici dell'INAIL in rapporto alle variazioni del tasso di inflazione programmato.

L'importo dell'IVA sarà addebitato, secondo le aliquote previste dalle prestazioni alberghiere, in fattura elettronica, con modalità *Split payment*, come da legge.

L'imposta di soggiorno, ove prevista, verrà corrisposta dall'assicurato direttamente alla Struttura alberghiera e verrà rimborsata allo stesso assicurato dall'INAIL, previa produzione degli idonei giustificativi di spesa.

## **Art. 5 Fatturazione elettronica**

Ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relativo regolamento di attuazione- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 03 aprile 2013, n. 55, le prestazioni autorizzate con impegnativa della Sede INAIL competente, verranno fatturate dalla Struttura alla stessa Sede, con modalità elettronica (secondo "Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA"), tramite il sistema di interscambio (SDI), valorizzando nella fattura i seguenti campi:

campo 1.1.4: CUU-CODICE Univoco Ufficio INAIL - Direzione Regionale Sardegna **1J1YGP**.

campo 1.2.6. <Riferimento Amministrazione>: il Codice della Sede competente che ha redatto l'impegnativa (Cagliari 42100-Carbonia 42130-Nuoro 42200-Sassari 42300-Olbia 42330- Oristano 42400).

Le fatture non devono indicare i dati anagrafici dell'assistito, ma esclusivamente le seguenti informazioni, tali da rendere anonimo il soggetto persona fisica beneficiario delle prestazioni: numero di caso di infortunio/malattia professionale; estremi dell'impegnativa emessa dalla Sede competente; la data di inizio e termine del soggiorno; gli importi suddivisi per titoli.

La Struttura\_\_\_\_\_ si impegna a restituire, tramite PEC, alla Sede INAIL che ha emesso l'impegnativa Modello Prest. 6 - Cure Termali, la copia dell'impegnativa ricevuta recante la dicitura "foglio c) copia da restituire all'INAIL", debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall'assicurato che riceve la prestazione.

La fattura verrà messa in pagamento dalla Sede competente nel termine di 60 giorni dalla ricezione, a mezzo accredito su conto corrente bancario indicato dalla Struttura.

## **Art. 6 Periodo di soggiorno**

Il periodo di soggiorno per le cure idrofangotermali è di massimo giorni 15, mentre per le cure climatiche è di massimo giorni 20. Il periodo di soggiorno oggetto di fatturazione sarà costituito dal numero delle notti usufruite in Struttura.

Nel caso di anticipata partenza dell'assistito e/o dell'accompagnatore, le tariffe di cui al precedente articolo 4 verranno corrisposte soltanto per le notti effettive di soggiorno. La rinuncia dell'assistito al soggiorno e/o alle cure termali, non comporterà la corresponsione di alcuna somma, neanche a titolo di penale o altro.

### **Art. 7 Trattamento di soggiorno**

La Struttura si impegna ad alloggiare gli assistiti INAIL, nonché gli eventuali accompagnatori di cui al precedente art. 3, in ambienti decorosi ed in camere con al massimo due letti, forniti del necessario arredamento, con bagno e privi di barriere architettoniche, ubicati esclusivamente all'interno della Struttura alberghiera.

Alcun supplemento di tariffa dovrà essere applicato in caso di alloggio in stanza doppia uso singola, né tantomeno dovrà essere richiesto all'assistito.

La Struttura si impegna, altresì, a che il vitto sia di buona qualità, sufficiente, ben confezionato e distribuito in tre pasti (colazione, pranzo e cena), con possibilità di una dieta adeguata alle specifiche eventuali esigenze alimentari dell'assistito, dovute ad intolleranze/allergie.

### **Art. 8 Requisiti**

Per tutta la durata della Convenzione, la Struttura si impegna a mantenere i requisiti oggetto di autodichiarazione resa dal rappresentante legale, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, all'atto della domanda di partecipazione di cui all'Allegato n. 2 all'Avviso Pubblico relativo alla stipula della presente Convenzione, con particolare riferimento all'autorizzazione ed accreditamento da parte degli Enti preposti e al rispetto delle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro.

La Struttura si impegna a mantenere la regolarità assicurativa e contributiva.

### **Art.9 Barriere architettoniche**

La Struttura dichiara l'assenza di barriere architettoniche interne ed esterne alla struttura stessa e alla/e unità operativa/e nelle quali sono erogate le prestazioni di soggiorno, che possano impedire o limitare l'accesso e il movimento degli assistiti INAIL e la piena fruibilità degli spazi, degli ambienti e dei servizi erogati.

In particolare la Struttura dichiara di essere dotata di n.---camere adattate per le persone disabili a norma di legge e dichiara l'accessibilità degli spazi interni ed esterni anche alle persone con mobilità ridotta e/o in carrozzina; inoltre, dichiara la piena accessibilità della spiaggia/piscina anche con servizi di navetta da/per la spiaggia stessa e la disponibilità di ausili per l'accesso in acqua delle persone in carrozzina;

**Art. 10**  
**Verifiche sul trattamento di soggiorno**

La Struttura accetta che la stipula della presente convenzione è condizionata alla previa verifica, da parte del personale della direzione regionale Inail Sardegna, dell' idoneità e accessibilità degli spazi degli ambienti e dei servizi resi alle esigenze degli assistiti Inail. Gli organi centrali e periferici dell'INAIL potranno inoltre effettuare tutti i controlli che riterranno opportuni per accertare l'osservanza, da parte della Struttura, della presente convenzione e, in particolare, per accertare se il servizio reso - ivi compreso il trattamento alimentare - corrisponda alle esigenze degli assistiti e rispetti i requisiti richiesti dall'Avviso pubblico e relativi allegati.

**Art. 11**  
**Durata della convenzione**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, scade il...ed è rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti notificata 60 giorni prima della scadenza.

Le parti convengono, per garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni agli assistiti, che vengano comunque completate quelle avviate e ancora in corso al momento della scadenza del presente atto.

**Art. 12**  
**Risoluzione e recesso unilaterale**

La presente Convenzione potrà essere risolta, a insindacabile giudizio dell'INAIL, qualora - a seguito di verifiche periodiche - sia riscontrato il venir meno, in capo alla Struttura alberghiera, del requisito della regolarità contributiva o degli altri necessari requisiti di cui al precedente art. 8.

La Struttura si impegna a dare immediata comunicazione via PEC all'INAIL dell'eventuale venir meno di uno o più requisiti.

In tutti i casi di inosservanza degli obblighi prestazionali, nonché di quanto previsto nella presente convenzione, ed in quelli di eventuali disservizi derivanti dalla inesatta o incompleta effettuazione delle prestazioni, sarà applicata, previa contestazione, una penale pari ad € 50, salvo risarcimento di ulteriori danni.

Le parti hanno facoltà di recedere in qualunque momento dalla convenzione con comunicazione scritta e motivata da inviare a mezzo PEC nel rispetto del termine di preavviso di 90 giorni, conseguendone il solo pagamento delle prestazioni sino a quel momento eseguite e documentate.

Oltre a quanto suindicato, la presente convenzione si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e fermo restando il diritto dell'Istituto al risarcimento degli eventuali danni, anche nelle seguenti ipotesi:

- a) Violazione del divieto di cessione del contratto di cui al successivo articolo 14;
- b) Situazione/i di potenziale e/o reale conflitto di interessi personale con l'Istituto;
- c) Inosservanza del "Codice di Comportamento" ( pubblicato all'indirizzo <https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-di-comportamento.html>) che si applica anche nei confronti dei soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo dipendenti da questi, cui conseguentemente la Struttura alberghiera dovrà notificare lo stesso codice;

Ai sensi dell'art. 1458, 1° comma ultima alinea, c.c. gli effetti della risoluzione non si estendono alle prestazioni già eseguite, purché correttamente svolte e documentate.

### **Art. 13** **Trattamento dati personali e sensibili**

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini e si impegnano ad eseguire il trattamento degli stessi unicamente per le finalità connesse all'esecuzione delle prestazioni pattuite, in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal Regolamento U.E. 2016/679, dal D.lgs n. 196/2003 " Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal D.lgs 101/2018. La Struttura alberghiera è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza ed assume l'obbligo di osservare e di far osservare le disposizioni di cui alle citate normative, adottando le misure necessarie.

La Struttura alberghiera, nella persona del legale rappresentante, sarà titolare del trattamento dei dati personali.

### **Art. 14** **Divieto di cessione del contratto**

È fatto divieto alla Struttura alberghiera di cedere, in tutto od in parte, il contratto a terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, numero 1) dell'Avviso Pubblico.

**Art. 15**  
**Salute e sicurezza sul lavoro**

La Struttura----- dichiara e garantisce che, nella propria organizzazione, nei locali e laboratori di pertinenza dove sono erogate le prestazioni oggetto della presente convenzione, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a carico ai sensi e per gli effetti del D.lgs del 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.

Dichiara, inoltre, l'assenza di barriere architettoniche interne ed esterne alla Struttura che possano impedire o limitare la piena fruibilità degli spazi, degli ambienti e dei servizi resi agli assistiti.

**Art. 16**  
**Responsabilità e manleva**

La Struttura si obbliga a tenere indenne l'Inail da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili al personale ed ai collaboratori della Struttura stessa ed assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine la Struttura dichiara di essere in possesso e di mantenere in vigore, per tutta la durata della Convenzione, un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali con importo massimale non inferiore ad 1 milione di euro.

Il venire meno della copertura assicurativa, ritenuta essenziale dall'Istituto, sarà ipotesi di risoluzione della presente Convenzione.

**Art. 17**  
**Patto di integrità**

Le parti si impegnano a tenere condotte conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione e al regolamento recante " Codice di comportamento dell'INAIL e disposizioni sul benessere organizzativo" adottato dall'Istituto con determinazione presidenziale n. 15/2015, accessibile in Amministrazione Trasparente" e consultabile all'indirizzo:

<https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/disposizioni generali/atti-general/codice-di-comportamento.html> che si applica anche nei confronti dei soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo dipendenti da questi, cui conseguentemente la Struttura alberghiera dovrà notificare quanto innanzi richiamato.

Le parti sono consapevoli che le violazioni costituiranno inadempimento contrattuale sanzionabile sino alla risoluzione della convenzione.

La Struttura alberghiera osserverà le norme dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) applicabile ai soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni.

Si decadrà dal servizio qualora si dovessero violare gli obblighi derivanti dal codice di comportamento.

### **Art. 18 Controversie**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente atto, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

### **Art. 19 Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art. 4 della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R.26/4/1986 N. 131 e ss.mm.ii. a cura e spese del richiedente.

### **Art. 20 Clausole finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio all'Avviso Pubblico ed alle leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data

Per la STRUTTURA ALBERGHIERA  
Firma digitale

Per INAIL  
Firma digitale

Il presente atto, sottoscritto in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrato ed assunto al protocollo a far data della ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c..

Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del D.lgs 82/2005.

**Clausole soggette ad approvazione specifica**



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341/2 c.c., si approvano specificamente le seguenti clausole: sub numeri 5 2° comma, 8, 12 e 14.

Luogo e data

Per la STRUTTURA ALBERGHIERA  
Firma digitale

Per INAIL  
Firma digitale